

## GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

### **Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli**

*(Il testo completo del presente parere è reperibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD ([www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu)))*

(2014/C 328/03)

#### **1. Introduzione**

1. Il 29 gennaio 2014 la Commissione ha adottato due proposte riguardanti la regolamentazione del sistema bancario europeo: una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE («la proposta sulla resilienza degli enti creditizi») <sup>(1)</sup> e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli («la proposta sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli») <sup>(2)</sup>. Le proposte si inseriscono nel quadro dell'ampia revisione della regolamentazione e della vigilanza finanziaria che l'UE ha intrapreso dall'inizio della crisi finanziaria. Esse prevedono norme mirate a impedire alle banche più grandi e più complesse di svolgere attività di negoziazione per conto proprio, conferirebbero alle autorità di vigilanza il potere di obbligare tali banche a separare talune attività di negoziazione potenzialmente rischiose dalla loro attività di raccolta di depositi e aumenterebbero la trasparenza di alcune operazioni nel settore bancario ombra. Sono accompagnate da un'unica valutazione d'impatto e sono state adottate congiuntamente come pacchetto.
2. Ciascuna proposta comporta il trattamento di dati personali compresa la pubblicazione di informazioni dettagliate sugli individui oggetto di sanzioni per violazioni delle norme proposte. È pertanto deplorabile che il GEPD non sia stato consultato prima dell'adozione delle proposte, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 <sup>(3)</sup>. Il GEPD riconosce la legittima finalità delle politiche pubbliche alla base di queste proposte e accoglie con favore il fatto che siano previste alcune garanzie di protezione dei dati. Vi sono, tuttavia, alcuni ambiti in cui è necessario prestare una maggiore attenzione ai diritti degli individui.

#### **4. Conclusione**

19. Il GEPD è lieto di constatare che nelle proposte si è tenuto conto in qualche misura degli aspetti relativi alla protezione dei dati e raccomanda una più piena integrazione del rispetto dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali mediante le seguenti modifiche:
  - a) inserire una disposizione generale affinché tutti i trattamenti di dati personali ai sensi dei regolamenti proposti siano soggetti alle norme stabilite nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 45/2001;
  - b) nella proposta sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli indicare un appropriato termine massimo per la conservazione dei dati personali da parte delle controparti di un'operazione di finanziamento tramite titoli;
  - c) per quanto riguarda le disposizioni di deroga dall'obbligo di riservatezza e segreto professionale nella proposta sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, i) chiarire se i dati personali rientrino o meno nel campo di applicazione di tale deroga e, in caso affermativo, inserire una dichiarazione che tali dati possono essere trattati solo per finalità compatibili e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati; ii) chiarire se siano previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e, in caso affermativo, aggiungere una dichiarazione che tali trasferimenti possono avvenire solo nel rispetto delle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE;

<sup>(1)</sup> COM(2014) 43 final.

<sup>(2)</sup> COM(2014) 40 final.

<sup>(3)</sup> Cfr. documento strategico del GEPD: «The EDPS as an advisor to EU institutions on policy and legislation: building on ten years of experience» (Il GEPD quale consulente delle istituzioni dell'UE sulle proposte politiche e legislative: costruire sulla base di un'esperienza decennale), 4 giugno 2014, disponibile sul sito web del GEPD all'indirizzo [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu)

- d) chiarire che il potere di formulare un richiamo pubblico nei confronti di determinati individui non deve essere esercitato in modo automatico, bensì solo caso per caso e ove appropriato e proporzionato;
- e) per quanto riguarda le disposizioni per la pubblicazione delle sanzioni, i) inserire in entrambi i regolamenti il requisito di esaminare separatamente ogni caso e le relative circostanze specifiche sulla base della necessità e della proporzionalità prima di qualsiasi decisione di pubblicare l'identità della persona oggetto di una sanzione e ii) specificare il periodo massimo di conservazione dei dati personali pubblicati sui siti web delle autorità competenti nel quadro delle informazioni relative alle decisioni sulle sanzioni.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Giovanni BUTTARELLI

*Garante europeo aggiunto della protezione dei dati*

---